

che cioè, il condannato avesse l'obbligo di vivere in qualunque luogo di sua scelta, purchè fosse distante 20 chilometri dal comune in cui fu commesso il reato e da quello di residenza degli offesi e dello stesso condannato. Si potrebbe dire: « e il suo allontanamento dal comune in cui fu commesso il reato e da quello degli offesi e dello stesso condannato. In tal caso il condannato dovrà allontanarsi almeno di 20 chilometri. » Egli è libero di scegliere il luogo ove gli piaccia dimorare, solo non può dimorare ad una prossimità maggiore di 20 chilometri.

PESSINA, relatore. Proporrei allora di togliere la parola « almeno » a 20 chilometri di distanza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Allora è bene dichiarare che la legge debbasi interpretare a questo modo che, quando si pronuncia l'allontanamento del condannato, egli ha soddisfatto al suo dovere purchè si tenga lontano 20 chilometri.

PRESIDENTE. Che facciamo?

PESSINA, relatore. Togliere la parola « almeno. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

MELCHIORRE. Io ritiro la mozione pregiudiziale sul terzo paragrafo dell'articolo 27 per deferenza ai consigli di alcuni miei colleghi, i quali, tolto di mezzo la eccezione pregiudiziale da me elevata, credono che si semplifichi la votazione.

PRESIDENTE. Allora il paragrafo terzo dell'articolo 27 resta così concepito:

« § 3. Il giudice, valutando le circostanze del fatto e la condizione dell'imputato, può surrogare ai primi tre gradi della prigionia o della detenzione per una eguale durata il confino del condannato in un comune da designarsi dalla sentenza, o il suo allontanamento di 20 chilometri dal comune in cui fu commesso il reato, e da quello di residenza degli offesi e dello stesso condannato. »

Lo pongo a partito.

(Dopo prova e controprova, il paragrafo è approvato.)

Metto ora ai voti l'articolo 27 nel suo complesso.

(È approvato.)

Verrebbe ora l'articolo 48, che fu anche rinviato alla Commissione. Quali sono le sue deliberazioni?

PESSINA, relatore. Quegli articoli sono relativi alla liberazione condizionata, epperò, essendo parte integrante di una legge che è già innanzi al Senato, vanno rinviati al Codice di procedura penale, facendosi una legge apposita di modificazioni a quel Codice.

PRESIDENTE. In tal caso questo articolo resta sospeso, rinviandosene le disposizioni al Codice di procedura penale od alla legge speciale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accordo preso colla Commissione fu il seguente: non potendosi

riformare oggi il Codice di procedura penale, saranno distaccati dal Codice penale questi due articoli, facendoli però dalla Camera approvare; e saranno annessi alla disposizione legislativa che approverà il Codice penale, sì che comporranno un separato titolo da considerarsi come un'appendice al vigente Codice di procedura penale, salvo che, allorquando abbia a riformarsi il Codice di procedura penale, essi andranno a prendere in quel Codice la sede che loro possa convenire.

Pregherei l'onorevole presidente della Commissione di volerli leggere.

NELLI. (Presidente della Commissione) Ho domandato la parola per dare lettura di alcune disposizioni di procedura penale che verrebbero come appendice al Codice che stiamo discutendo, e che dovrebbero andare in vigore insieme col Codice stesso:

« Art. 1. L'ammissione del condannato all'ergastolo al lavoro in comune nei casi preveduti dall'articolo 12 del Codice penale, è fatta sulla proposta del Consiglio di disciplina dello stabilimento penale, in cui il condannato si trova, con decreto dei ministri della giustizia e dell'interno, ed è dai medesimi revocata, se il condannato non tiene buona condotta. Per l'ammissione e per la revocazione di essa è sentito il parere della sezione di accusa del distretto in cui lo stabilimento è situato; essa può assumere tutte le informazioni ed istruzioni che creda opportune.

« Art. 2. (56 del Ministero — 48 della Commissione) § 1. L'ammissione dei condannati al modo più mite di esecuzione della condanna, e la liberazione condizionale e rinvocabile dei medesimi, sono accordate con decreto motivato dei ministri della giustizia e dell'interno, sulla proposta del Consiglio di disciplina dello stabilimento dove il condannato si trova, e sentito il parere della sezione di accusa dello stesso distretto, la quale può assumere tutte le informazioni che crede opportune.

« § 2. Il decreto è revocabile con altro decreto degli stessi ministri della giustizia e dell'interno nei casi preveduti dall'articolo 48 del Codice penale.

« § 3. La revocazione può essere provocata dalla autorità di pubblica sicurezza, la quale contemporaneamente alla proposta può anche per ragioni di ordine pubblico ordinare l'arresto del liberato. »

L'onorevole ministro sarebbe anch'esso d'avviso che questi articoli fossero sottoposti alla discussione ed al voto della Camera, affinchè una volta approvati possano essere presentati al Senato, e quindi, ottenuta l'approvazione di quell'alto Consesso, pubblicati contemporaneamente al Codice penale.